REGISTRATO AGENZIA ENTRATE ROMA. PROTASAISSERIE 37 DEL CL 12 2014
IMPOSTA REGISTRO EURO. 144 90

sig.

## CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (4+4)

ai sensi dell'art. 2, comma 1, c	de la legge 431/98	ASIL	
ll Sig.	P i. : 3	e ivi residente in	
	di seguito deno	ominato Parte locatrice.	
CONCEDE IN LOCAZIONE			
Al Sig.		e residente a	

al sig.

e resi lente

li seguito denomi ati Parte conduttrice;

che accettano, per sé e suoi aver li causa, l'unità immobiliare posta in Via Casale di San Basilio, 209 piano 2, int. 5, cura posto da salone, angolo cottura, 2 camere, bagno, non arredato. Detto immobile rigulta censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 290, particella 265 sub. 8, r. c. 6, cat A/4, classe 6 − vani 3,5 − rendita catastale € 397,67 (l'appartamento).

La locazione sarà regolata dalle suguenti pattuizioni:

- 1) Il contratto è stipulato per la di rata di anni 4 (quattro) con inizio dal 01/12/2017 al 30/11/2021. Tale durata si protruttà automaticamente per uguale periodo, salvo che parte locatrice, con raccomandata da recapitarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, manifesti al condutto da propria intenzione di rescindere dal contratto.
- 2) La parte conduttrice ha facolià li recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso 6 (sei) mesi, da recapitati a mezzo raccomandata a.r.
- 3) L'immobile dovrà essere desti par o esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore, il quale non potrà publiccare o cedere tutti o parte del locale, anche gratuitamente senza permesso sci, tto del locatore, pena la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, ai senti dell' art. 1456 del codice civile.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scorio commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

danno e spese de conduttore, ai sinsi dell' art. 1456 del codice civile.

- 4) Il canone annuo di locazione di stabilito in euro 7.200,00 (settemiladuecento/00 euro) che il conduttore si obbligata dorrispondere a mezzo bonifico bancario intestato/al Sig.

  presso Poste Italiane
  in una rata anticipata di euro 600,10 (seicento/00 euro) ciascuna, scadenti il cinque di ogni mese. La somma di euro 6,0,0 (seicento/00 euro) come mensilità del mese di gennaio 2018 viene pagata in contratto e la presente scrittura ne da quietanza.
- 5) Il canone così come contrati la mente stabilito sarà annualmente aggiornato, a partire dal secondo anno di loca; che, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta, con variazione accerta; dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificata; i rei dodici mesi precedenti nella misura del 100%. Parte conduttrice dichiara di aver pic vuto copia dell'attestato di prestazione energetica da parte locatrice.
- 6) Il pagamento del canone o di quant' altro dovuto anche per oneri accessori non 3TRaorrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanta atro dovuto ove di importo pari ad una mensilitàdel canone), costituisce in mora di conduttore, calcolando gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale in vigure in quel momento aumentato del 2% fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 l. 27 luglio 1978, n 392.
  - 7) Parte conduttrice dovrà consequire l'accesso all'unità immobiliare a parte locatrice, nonché ai suoi incaricati ove gli pesti ne abbiano motivandola ragione.
  - 8) La parte conduttrice dichiara di liver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da que momento della medesima custode. La parte conduttrice si impegna a riconsegna e l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il depermento d'uso, pena il risarcimento del danno.
  - 9) La parte conduttrice non potre apportare ogni innovazione, addizione o miglioria,

senza la preventiva autorizzazione scritta da Parte Locatrice e tale resterà a beneficio della proprietà.

10) Parte conduttrice esonera de pressamente parte locatrice da ogni responsabilita per i danni diretti o indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo de famigliari e/o dipendenti della parte ocatrice o terzi in genere.

Le riparazioni di cui gli art. 1576 e 1609 del codice civile sono a carico de conduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi: il locatore s sostituirà all'inquilino, qualora questo non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovrà essergli rimborsato e tro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.

- 11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, i conduttore versa a parte locatrici (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso quietanza) una somma di euro 1.00,00 (milleduecento/00 euro) pari a 2 (due mensilità del canone non imputi piè in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al condut pre al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dello esservanza di ogni obbligazione contrattuale.
- 12) In ogni caso sono interamenta a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative alla fornitura de l'acqua nonché dell'energia elettrica, del gas e nettezza urbana. Si precisa tutta in che tutte le predette utenze saranno intestate a parte conduttrice, mentre resteranto a carico di parte locatrice le spese straordinarie condominiali. La parte conduttrice si impegnerà annualmente ad effettuare revisione ordinaria della caldaia rivolgendo i ad una ditta di sua fiducia.
  - 13) Nel caso in cui parte locatrice intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unita i immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorri festivi.
  - 14) Parte conduttrice <u>non ha</u> dirito di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglic 1978, n. 392.
  - 15) Tutte le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, ed eventuali rinnovazioni annuali saranno riputite tra il Locatore ed il Conduttore in ragione del cinquanta per cerco (50%) cadaure.

- 16) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudi are, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
- 17) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scripto
- 18) Per tutto quanto qui non cor en plato, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 30 novembre 2017

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 6),7), 8),9), 10), 11), 12), 13), 14),15), 16),17),18).

Parte locatrice

Parte conduttrice



TRATO

REGISTRATO AGENZIA ENTRATE ROMA A
PROTASALISSERIE 37 DEL CI 12 2017
IMPOSTA REGISTRO EURO 144, 00





